Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero [illegible]

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso La Marzocco, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso La Marzocco, con sede in Firenze, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti dal comando compagnia della Guardia di finanza di Prato in data 28 marzo 1983 presso la sede operativa di Prato della società stessa;

Considerato che dai predetti accertamenti è emerso che la società di mutuo soccorso La Marzocco ha emesso in proprio polizze per coperture assicurative nel ramo della responsabilità civile autoveicoli con la durata di cinque giorni, incassando i relativi premi;

Considerato che con note raccomandate n. 811380 del 21 febbraio 1983 e n. 812997 del 16 aprile 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso La Marzocco è stata formalmente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso La Marzocco è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurative senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 407 del 16 maggio 1983, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha potuto esprimere il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso La Marzocco in quanto la stessa risulta sconosciuta;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 17 maggio 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso La Marzocco, con sede in Firenze, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Terenzio Ducci.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso La Marzocco, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3719)

DECRETO 13 giugno 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino, ad estendere l'attività assicurativa diretta nei rami malattia, tutela giudiziaria e cristalli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 agosto 1982 della S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami danni;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 17 maggio 1983;

Decreta:

La S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica ai rami malattia, tutela giudiziaria e cristalli.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 aprile 1983.

Costituzione della riserva naturale orientata duna costiera di Porto Corsini.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione (relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici), firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso Ha 2,50 circa e costituito dalla duna costiera del litorale ravennate confinante con la riserva naturale della pineta di Ravenna istituita con decreto ministeriale 13 luglio 1977;

Considerato che si tratta di uno degli ultimi lambi, ancora pressochè intatto, della costa ravennate e che riveste una notevole importanza anche per la presenza di specie vegetali in via di estinzione;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Ritenuta la necessità di affidarne la vigilanza e la gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nell'adunanza del 2 febbraio 1978;

Visto il verbale di consegna del territorio di cui trattasi alla gestione ex ASFD, effettuato dalla capitaneria di porto di Ravenna in data 7 agosto 1982;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna - Assessorato ambiente e difesa del suolo, con nota n. 3060/7.31 del 3 maggio 1982, e dal comune di Ravenna con nota n. P.G.12823/80 del 4 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo duna costiera di Porto Corsini è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 2,50 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale, per compiti amministrativi e di vigilanza, per ragioni di studio ed educative, dietro autorizzazione da parte dell'ente gestore, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza e la gestione competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: MANNINO

RISERVA NATURALE ORIENTATA DUNA COSTIERA DI PORTO CORSINI IN COMUNE DI RAVENNA

(3685)
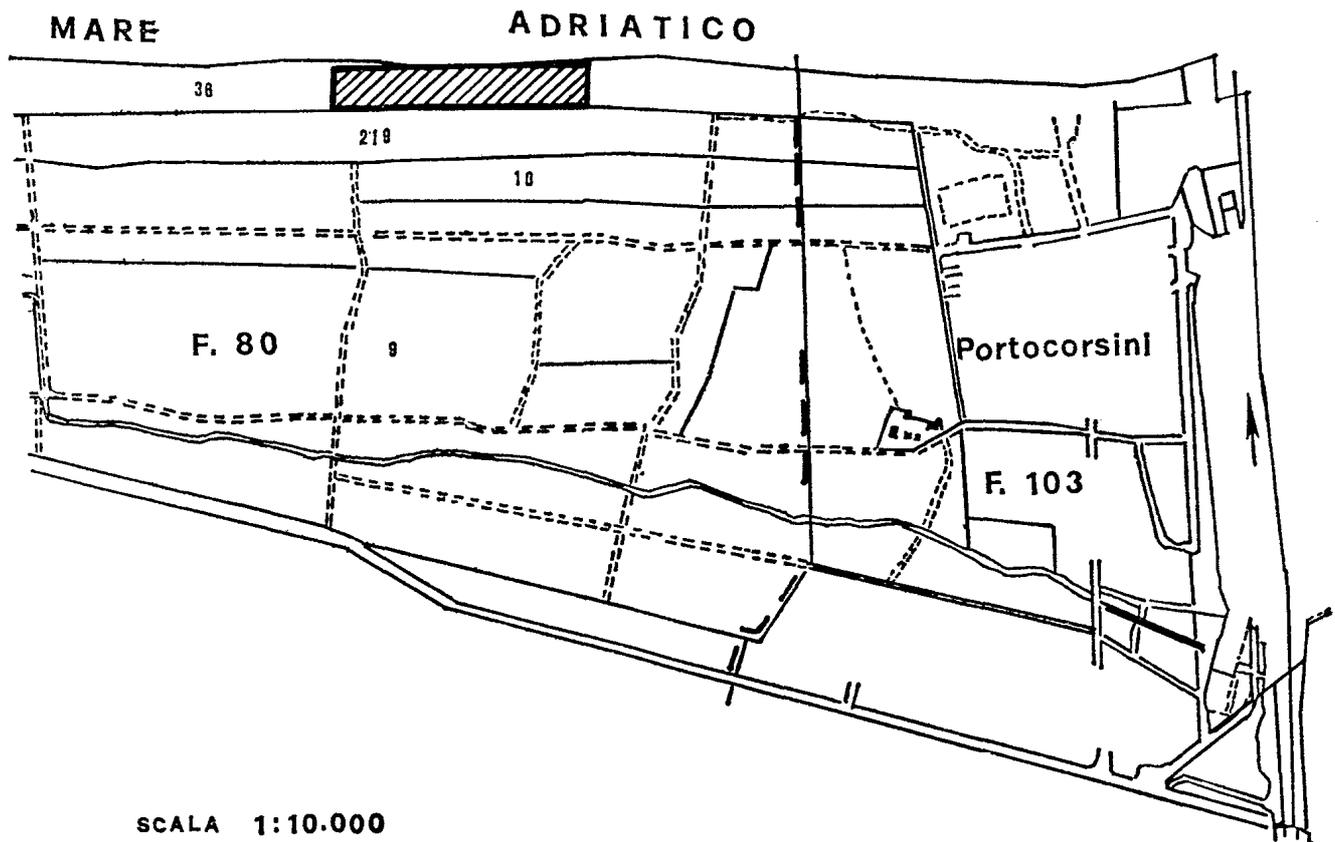
MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1983.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terz'ultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1982 con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176;

Preso atto delle indicazioni emerse dalle riunioni del 15 giugno e 26 novembre 1982 tenute presso il Ministero della sanità con i rappresentanti del Ministero del lavoro, delle regioni e dell'ANCI, presenti i rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettere n. 12-8 del 15 maggio 1983 e 3.3.3. del 7 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quint'ultimo, quart'ultimo e terz'ultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle USL, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano per l'anno 1983 le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e lo INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'invio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dalla unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dalla azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3702)

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, n. 283: « Autorizzazione al patronato A.C.L.I., in Roma, ad accettare una donazione ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 160 del 13 giugno 1983).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « ... disposta dal sig. Giulio Cacace ... », leggasi: « ... disposta dal sig. *Elio* Giulio Cacace ... ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **297.**

Autorizzazione alla regione Basilicata ad acquistare un immobile.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 215.000.000, un fondo rustico sito in agro di Episcopia (Potenza) costituito da porzioni di terreno intestate alla ditta Arcieri-Grezzi e alla ditta Donadio Andrea, della superficie complessiva di Ha 82.79.21 riportato nel nuovo catasto terreni, (R.P. n. 3050, foglio 19, particelle 33, 34, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 82, 100 e 102 e R.P. 1814, foglio 19, particella 83), da destinarsi all'ampliamento della proprietà boschiva regionale in base alla legge regionale 6 settembre 1978, n. 41.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1983
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 198

DECRETO 8 marzo 1983, n. **298.**

Autorizzazione alla regione Umbria ad accettare un lascito.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Umbria viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in un fabbricato e due piccole aree ad esso prospicenti, censiti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4485, foglio 368, particelle 17, 18, 21/2, nonché foglio 386, particelle 24 e 27/1, sito in S. Martino in Colle del comune di Perugia, del valore di L. 5.000.000, disposta dalla signora Linda Masini, da destinare in uso al comune di Perugia, che li adibirà ad ambulatorio a beneficio di S. Martino in Colle.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1983
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 197

DECRETO 21 marzo 1983, n. **299.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente nel complesso archeologico sito in Chieti denominato « Tempietti romani di S. Paolo », disposta dal comune di Chieti con atto 15 maggio 1979, n. 64136 di repertorio, a rogito dott. Ubaldo Rulli, notaio in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1983
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 87

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1513/83 della commissione, del 9 giugno 1983, che modifica gli impianti compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 154 *del* 13 *giugno* 1983.

(148/C)

Regolamento (CEE) n. 1514/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 1515/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 1516/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 1517/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1518/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1519/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1520/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1521/83 della commissione, dell'8 giugno 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i Paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica.

Regolamento (CEE) n. 1522/83 della commissione, del 10 giugno 1983, recante modalità d'applicazione dell'aiuto al magazzinaggio dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, previsto dal regolamento (CEE) n. 1356/83.

Regolamento (CEE) n. 1523/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario delle sottovoci 42.03 A, B II-III, C della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1524/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale della voce 69.13 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1525/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1526/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1527/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1528/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1529/83 della commissione, del 10 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 153 *dell'11 giugno* 1983.

(149/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercarda, con sede legale e stabilimento in Raffa di Puegnago (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini di Garbarini P. & C. di Bodio (Varese), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacma - Macchine per lamiera, con sede e stabilimento in Crosio della Valle (Varese), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sovrana, sede legale in Monza e stabilimento in Sorbolo (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Flam - Fusioni leghe alluminio magnesio - S.p.A., di Gallarate (Varese), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veca, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartoprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede e stabilimento in Codroipo (Udine), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marino Buratti, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Pastorino, con sede e stabilimento in Cocquio Trevisago (Varese), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi ed uffici di Milano, Bergamo, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo, Padova, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangon, con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schiano (Varese), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzuccelli celluloide di Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flexa, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, con sede in Milano e Como e stabilimenti in Como, Fino Mornasco, Cermenate, Luisago, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 27 maggio 1983, n. 756/Div. I, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via del Vivaio n. 7, è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 12.394.358 disposto in suo favore dall'Associazione concessionari italiani Peugeot.

(3706)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:

1) composizione architettonica (ruolo professori prima fascia);

2) composizione architettonica (ruolo professori prima fascia).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3726)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'associazione progettisti nautica da diporto, in Firenze

Con decreto 30 marzo 1983, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti, l'associazione progettisti nautica da diporto, in Firenze, viale dei Mille n. 135, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, integrato dall'art. 2 della legge n. 51/1976.

(3730)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 12 maggio 1983: «Determinazione delle diarie di missione all'estero». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 160 del 13 giugno 1983).

La tabella 1 annessa al decreto citato in epigrafe è rettificata come segue:

Austria - gruppo 2° - scellini *1.702.*

(3728)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Mornico Losana

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1983, n. 27558, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mornico Losana (Pavia) adottata con deliberazione consiliare 6 luglio 1982, n. 38.

(3731)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Brembilla

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 maggio 1983, n. 1177/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Brembilla (Milano). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3732)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 6 giugno 1983, n. 52.

IVA - Decreto ministeriale 28 gennaio 1983. Estensione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici imposta sul valore aggiunto
Agli uffici del registro

e. p. c.:

Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
All'Associazione fra le società italiane e per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane
Alla Federazione nazionale artigiani grafici ed affini
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
All'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici

Com'è noto, con decreto ministeriale 28 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 3 febbraio successivo, è stato esteso l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, già previsto per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ciò premesso, al fine di consentire la uniforme e corretta applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 28 gennaio 1983, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° luglio p.v., si ravvisa l'opportunità di fornire i seguenti chiarimenti.

I - Soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale.

L'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 1983 stabilisce che il rilascio della ricevuta fiscale è obbligatorio per le prestazioni di servizio effettuate, anche a domicilio, da:

1) esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di estetista;
2) esercenti laboratori di falegname in genere;
3) esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di fotografie nonché laboratori per fotottica;
4) esercenti laboratori di arte grafica e copisteria;
5) esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed elettrici;
6) esercenti laboratori di lavanderia, tintoria e stireria;
7) esercenti laboratori di legatoria libri;
8) esercenti laboratori di lucidatura, laccatura e doratura di mobili ed altri oggetti in legno;
9) esercenti laboratori di maglieria;
10) esercenti laboratori di sartoria;
11) esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame ed affini;
12) esercenti laboratori per la lavorazione e la riparazione di oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria;
13) esercenti laboratori di cornici, quadri, vetri e specchi in genere;
14) esercenti l'attività di tappezziere e materassaio;
15) esercenti laboratori di riparazione di apparecchi radiotelevisivi, fotocinematografici ed elettrodomestici in genere;
16) esercenti lavori di pittura e stuccatura;
17) esercenti imprese di pulizia.

Circa l'ambito di applicazione della norma, va innanzitutto osservato che il provvedimento in esame, emesso in attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria, riguarda esclusivamente le categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano le prestazioni di servizio. indicate nell'art. 1 del decreto ministeriale in rassegna, per le quali, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non è obbligatoria la emissione della fattura, indipendentemente dalla forma giuridica che detti contribuenti assumono (impresa artigiana, cooperativa, società, ecc.) e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi prescritti dalle norme che regolano l'esercizio delle rispettive attività (licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, ecc.).

L'obbligo suddetto sussiste sia per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, sia in forma ambulante o di posteggio, ovvero nell'abitazione dei clienti, in quanto la sussistenza di un laboratorio, inteso come locale ove avviene materialmente il processo produttivo del bene o del servizio, non assurge ad elemento determinante per la qualificazione di soggetto tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.

La ricevuta fiscale deve essere rilasciata, analogamente a quanto precisato nella precedente circolare n. 40 del 3 ottobre 1980, paragrafo I, lettera *d*), concernente l'anzidetto obbligo per altre categorie di contribuenti, oltre che per il corrispettivo delle prestazioni anche per quello relativo, eventualmente, a beni, parti o pezzi utilizzati ai fini della prestazione stessa.

Si ritiene opportuno sottolineare che non sono soggette al rilascio della ricevuta fiscale le vendite al pubblico di beni di loro produzione che gli artigiani, ai

sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, possono effettuare negli stessi locali del laboratorio senza essere muniti di apposita autorizzazione comunale.

A tale proposito valgono, infatti, le disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

E' appena il caso di precisare, inoltre, che, salva l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto 28 gennaio 1983, la disciplina prevista da detto decreto non torna applicabile ogni qualvolta sussista l'obbligo di emissione della fattura.

A) *Esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di estetista.*

L'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a suo tempo imposto, con decreto ministeriale 2 luglio 1980, per le operazioni effettuate da parrucchieri per signora, con il provvedimento in esame è stato ora esteso agli esercenti laboratori di barbiere, parrucchiere da uomo e di estetista anche se quest'ultima attività sia esercitata autonomamente (istituti di bellezza in genere, manicure, pedicure, visagisti, ecc.). Come già fatto presente nelle circolari numeri 40 e 48, rispettivamente, del 3 ottobre e del 23 dicembre 1980, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sussiste sia per le prestazioni rese nel laboratorio o al domicilio del cliente, sia per le eventuali cessioni di beni, inerenti alla attività tipica di tali operatori, purché siano effettuate in occasione della prestazione del servizio.

B) *Esercenti laboratori di falegname in genere.*

Nell'ampia dizione « esercenti laboratori di falegname in genere » sono compresi i soggetti che riparano, restaurano e producono su ordinazione mobilio di qualsiasi genere e che effettuano comunque lavori con il legno o sul legno, anche con l'impiego di altri materiali purché non prevalenti, e cioè intagliatori, intarsiatori, traforisti, stipettai, ecc., indipendentemente dalla destinazione del prodotto finito.

Sono riconducibili, pertanto, nella predetta categoria anche quelle imprese artigiane che effettuano le installazioni di serramenta, producono a richiesta o riparano barche o natanti in legno o che effettuano la tagliagione della legna, ad eccezione di quelle segherie, spesso collocate presso punti di vendita, che senza operare alcuna maggiorazione di prezzo svolgono la funzione di tagliare il legno al solo fine di cedere al cliente la quantità del bene richiesta.

C) *Esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di fotografie nonché laboratori per foto ottica.*

Sono obbligati al rilascio della ricevuta fiscale gli operatori che, avvalendosi o meno di un laboratorio, provvedono allo sviluppo e alla stampa di fotografie, films e simili ed eseguono servizi cinefotografici in genere, nonché coloro che svolgono ogni altra attività che comporti l'utilizzazione anche di apparecchi magnetici per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini.

L'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale sorge, altresì, per gli esercenti laboratori, nel senso chiarito in premessa, di foto ottica, per tutte le operazioni che si concretizzano in una prestazione di servizi quali le lavorazioni, riparazioni con o senza sostituzione di pezzi, adattamenti ecc. escluse quelle meramente accessorie a cessioni di beni, come nel caso della molatura e dell'adattamento delle lenti agli occhiali ceduti.

D) *Esercenti laboratori di arte grafica e copisteria.*

Tra gli esercenti laboratori di arte grafica e copisteria sono compresi, oltre le tipografie, anche i litografi, riproduttori di acqueforti, ecc., nonché le copisterie in genere con esclusione dell'attività di foto-copiatura.

E) *Esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed elettrici.*

Rientrano in tale categoria gli operatori economici esercenti l'attività di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed elettrici, compresi quelli di riscaldamento.

E' appena il caso di osservare che resta esclusa da tale obbligo l'installazione con fornitura degli impianti suddetti, per la quale, configurandosi l'ipotesi dell'appalto, sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

F) *Esercenti laboratori di lavanderia, tintoria, stireria.*

All'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sono tenuti coloro che effettuano prestazioni di servizi di lavanderia, tintoria e stireria. Poiché nell'esercizio di tale attività non di rado si verifica l'ipotesi che il pagamento dell'intero corrispettivo o di acconti avvenga anteriormente alla riconsegna dei beni sui quali è stata effettuata la prestazione, la ricevuta fiscale, da emettere ovviamente all'atto della ultimazione della prestazione stessa e da consegnare contestualmente al committente, dovrà contenere anche la data e l'importo del pagamento effettuato anteriormente, fermo restando l'obbligo della registrazione degli importi sopra indicati secondo le modalità e i termini di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, posto che, con il pagamento si è realizzato il momento impositivo ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale medesimo.

G) *Esercenti laboratori di maglieria.*

In tale categoria rientrano non solo coloro che riparano, rammendano e riammagliano prodotti della maglieria, ma anche coloro che, su commissione fabbricano, anche nel proprio domicilio, maglie ed altri lavori in maglieria confezionati con lana, cotone ed altre materie tessili similari.

H) *Esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame ed affini.*

La prestazione in questione consiste nella lavorazione su ordinazione e riparazione di oggetti in pelle, cuoio ed affini, indipendentemente dal fatto che il prodotto finito sia un semplice articolo in pelle o assuma anche la caratteristica di accessorio o di capo di abbigliamento (es. giacche, gonne, borsette, cinture, ecc.).

L'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale prevista per le lavorazioni e riparazioni dei beni suindicati, sussiste, altresì, per la lavorazione e riparazione delle calzature di qualsiasi tipo confezionate in pelle, cuoio o materiali affini.

I) *Esercenti laboratori per la lavorazione e la riparazione di oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria.*

Per quanto concerne i soggetti che svolgono l'attività di lavorazione e riparazione di oggetti preziosi e di oreficeria, si richiama l'attenzione sul fatto che il decreto ministeriale 2 luglio 1980, ha stabilito, con effetto dal 1° novembre dello stesso anno, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, oltre che per i commercianti al minuto, per le cessioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, perle naturali e coltivate, lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio, prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo, anche per tutti coloro che effettuano prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la « produzione » dei beni stessi.

Pertanto tutte le operazioni di lavorazione effettuate su beni testè elencati, comprese anche le operazioni di perfezionamento, che comunque realizzano la « produzione » di un nuovo prodotto nel senso già chiarito dalle circolari n. 40 del 3 ottobre 1980 (pag. 6) e n. 48 del 23 dicembre 1980 (pag. 5), sono già soggette all'obbligo del rilascio del documento fiscale a decorrere dalla data sopra menzionata.

Ora con il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 tale obbligo è stato esteso a tutte le prestazioni, comprese le riparazioni di qualsiasi tipo, effettuate, anche su beni diversi da quelli precedentemente elencati (quali ad es. oggetti d'oro e d'argento, orologi, ecc.) dai predetti soggetti, in laboratori propri o nel proprio domicilio o abitazione o presso laboratori di terzi, avendo rilevanza primaria l'attività oggettivamente esercitata, come già chiarito al paragrafo I.

L) *Esercenti l'attività di tappezziere e materassaio.*

Sono riconducibili nelle indicate attività anche quelle prestazioni rese da tappezzieri che si concretizzano in addobbi e arredi, nonché quelle rese da materassai per le prestazioni di servizio quali la cardatura della lana, il rifacimento di materassi e la produzione di materassi su misura.

La semplice cessione del materasso, invece, non è soggetta al rilascio della ricevuta fiscale.

M) *Esercenti laboratori di riparazione di apparecchi radiotelevisivi, fotocinematografici ed elettrodomestici in genere.*

L'obbligo di emissione della ricevuta fiscale riguarda coloro che effettuano lavori di riparazione su apparecchi radiotelevisivi e sulle relative parti accessorie, comprese le antenne, nonché lavori di riparazione di apparecchi fotografici, cinematografici e di apparecchi elettrodomestici in genere. All'osservanza di tale obbligo sono quindi tenute anche le imprese produttrici di apparecchi elettrodomestici per l'attività di assistenza e manutenzione svolta nei confronti dei propri clienti.

II - MODALITÀ DI RILASCIO E CARATTERISTICHE DELLA RICEVUTA FISCALE.

A) *Emissione della ricevuta fiscale.*

A norma dell'art. 2 del decreto in esame, la ricevuta fiscale deve essere emessa, in duplice esemplare, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato al decreto stesso (allegato *A*), dal soggetto che effettua la prestazione nel momento della sua ultimazione e, contestualmente, un esemplare di tale ricevuta deve essere consegnato al cliente.

Come si è già avuto modo di precisare in precedenti circolari, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sussiste solo per le prestazioni di servizio rese verso corrispettivo, in quanto, in caso contrario dette prestazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora tra le parti venga pattuito il pagamento di acconti a fronte delle prestazioni ancora non ultimate l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sorge al momento della ultimazione della prestazione e gli acconti, per i quali non è stata rilasciata ricevuta fiscale, come già è stato precisato al punto F del precedente paragrafo, dovranno essere annotati distintamente secondo le modalità dianzi precisate.

Nel caso in cui il corrispettivo non sia stato pagato in tutto o in parte al momento della ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale o la fattura (ricevuta fiscale) emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto dovrà fare riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata.

B) *Contenuto della ricevuta fiscale.*

L'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1983 precisa quali sono gli elementi e i dati che devono essere inseriti nella ricevuta fiscale.

Essi sono:

1) *la data di emissione.* La ricevuta fiscale deve essere data, con l'indicazione del giorno, mese ed anno di rilascio del documento;

2) *la numerazione progressiva.* Ogni ricevuta fiscale deve essere numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche adottando prefissi alfabetici o numerici di serie:

3) *i dati di identificazione dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio ed il luogo di conservazione dei documenti.* Devono, altresì, essere indicati nella ricevuta fiscale la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se persona fisica, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed il luogo dove sono conservati i documenti fiscali previsti dal decreto in esame.

L'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio e del luogo di conservazione dei documenti assume particolare rilevanza specialmente nei casi in cui l'attività si svolge nel domicilio dei clienti e quando per l'espletamento dell'attività stessa il contribuente non si avvalga di un locale apposito adibito a laboratorio, come precisato in premessa;

4) *la natura, la qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione.* Spesso le prestazioni di servizio in questione comportano la sostituzione di uno o più parti del bene nel quale si interviene (per es. operazioni di riparazione), per cui si rende necessario che nella ricevuta fiscale vengano indicati oltre la natura della prestazione effettuata anche la denominazione merceologica ed il numero dei beni, parti o pezzi, eventualmente sostituiti ad eccezione delle minuterie, al fine di poter riscontrare la congruità del corrispettivo dovuto in relazione alle varie componenti della prestazione resa;

5) *l'ammontare del corrispettivo dovuto.* A mente del secondo comma, numero 3, dell'art. 2 in esame, nella ricevuta fiscale deve essere indicato, tenuto conto anche di quanto dianzi precisato, l'esatto ammontare complessivo del corrispettivo dovuto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

III - RILASCIO DELLA FATTURA (RICEVUTA FISCALE) IN LUOGO DELLA RICEVUTA FISCALE.

Diversamente da quanto previsto dai decreti ministeriali precedenti 13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980, il decreto in esame stabilisce, all'art. 3, primo comma, che nell'ipotesi in cui sussiste l'obbligo, a carico del prestatore del servizio, di emissione della fattura, in quanto richiesta dal cliente, in luogo della ricevuta fiscale deve essere emessa la fattura (ricevuta fiscale), con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al momento della ultimazione della prestazione, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato (allegato *B*) al decreto ministeriale 28 gennaio 1983.

Restano ferme, pertanto, per i contribuenti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale in forza dei suindicati decreti ministeriali 13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980, le disposizioni dei decreti suddetti e i chiarimenti forniti in materia con le precedenti circolari esplicative.

La fattura (ricevuta fiscale), deve contenere, in aggiunta alla numerazione prestampata, anche la numerazione progressiva propria di tale tipo di documento prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Poiché la fattura (ricevuta fiscale) per gli effetti tributari che ne derivano è sostanzialmente assimilabile alla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ne consegue che il suo rilascio determina il momento impositivo dell'operazione ancorché il corrispettivo non sia stato, in tutto o in parte pagato per effetto di quanto disposto dall'art. 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Anche ai contribuenti previsti dal decreto in esame, come per quelli contemplati nei precedenti decreti, è consentito adottare un modello bivalente che possa, cioe, essere utilizzato sia come ricevuta fiscale che come fattura (ricevuta fiscale) sempre che tale modello contenga tutti i dati prescritti per entrambi i documenti in conformità ai fac-simili allegati al decreto e sia chiaramente individuabile il tipo di documento di volta in volta emesso.

IV - RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI.

Le attività soggette dal 1° luglio 1983 al rilascio della ricevuta fiscale, pur concretizzandosi esclusivamente in prestazioni di servizi, possono talvolta rendere necessario il trasporto dei beni sui quali è stata effettuata la prestazione, con conseguente obbligo, per i contribuenti interessati, di emissione del documento accompagnatorio.

Ciò può verificarsi nel caso in cui la prestazione di servizi sia resa nel laboratorio artigiano ed il bene riparato, restaurato o prodotto venga successivamente consegnato al domicilio del cliente. In questa ipotesi la bolla di accompagnamento emessa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, può rendere, come precisato in altre occasioni, non necessaria l'emissione della ricevuta fiscale sempreché il documento accompagnatorio rechi anche l'indicazione del corrispettivo al lordo dell'IVA Tale corrispettivo dovrà essere annotato unitamente a quelli delle altre eventuali operazioni per le quali non è stata emessa né ricevuta fiscale, né fattura (ricevuta fiscale).

Ciò, in quanto l'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che le operazioni effettuate dai soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale debbono essere annotate sul registro dei corrispettivi distintamente, cioè in apposita colonna, rispetto alle altre operazioni eventualmente effettuate e secondo l'aliquota applicabile, anche se sia stata rilasciata, in luogo della ricevuta fiscale, la fattura (ricevuta fiscale).

Per le prestazioni di servizio rese invece al domicilio del cliente, in considerazione del fatto che non sempre è possibile determinare preventivamente sia il corrispettivo che il momento di ultimazione della prestazione stessa, che a volte richiede più interventi, non è consentito emettere, in luogo della ricevuta fiscale, il documento accompagnatorio come sopra integrato.

Si ritiene utile, a tal proposito, richiamare quanto già fatto presente con la circolare n. 72 del 23 dicembre 1978, circa la sussistenza dell'obbligo dell'emissione del documento accompagnatorio per quei beni che sono destinati ad essere incorporati nell'opera commissionata dal cliente ma che non fanno parte della dotazione ordinaria, esclusa, come noto, unitamente ai beni strumentali, dall'obbligo suddetto.

V - RICHIESTA DI BOLLATURA E UTILIZZAZIONE DI STAMPATI PREDISPOSTI DA TIPOGRAFIE AUTORIZZATE.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei contribuenti che utilizzano i documenti fiscali in questione, si ribadisce quanto già chiarito in precedenti occasioni e cioè che gli operatori economici, a mente dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1983, possono utilizzare sia stampati bollati dagli uffici IVA o dagli uffici del registro sia quelli predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, relative ai documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Nel primo caso le ricevute fiscali e le fatture (ricevute fiscali), conformi sostanzialmente ai modelli allegati *A* e *B* al decreto 28 gennaio 1983 preventivamente numerate e intestate al soggetto utilizzatore, devono essere bollate, su richiesta scritta, dall'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente o da uno degli uffici del registro della stessa provincia.

Nel secondo caso i documenti devono essere sempre muniti di numerazione progressiva per documento, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, predisposta dalle tipografie autorizzate ai sensi del menzionato art. 11, e non sono soggetti alla bollatura da parte degli uffici. Detti documenti devono essere forniti dalle tipografie autorizzate ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore

aggiunto a norma dello stesso art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Inoltre, entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione e comunque prima della loro utilizzazione, l'acquirente utilizzatore deve assumere in carico tali stampati, annotandoli in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la specificazione della data di registrazione, di quella di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziali e finali.

Detti documenti a mente dell'art. 5 del decreto stesso, che richiama l'art. 39 del citato decreto presidenziale n. 633/72, dovranno essere conservati dagli utilizzatori nei termini previsti dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioè fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono.

E' ammesso, altresì, l'impiego di sistemi fotografici di conservazione dei suddetti documenti secondo modalità approvate dall'Amministrazione finanziaria.

VI - OBBLIGHI DEGLI UFFICI IVA E DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E MODALITÀ DI STAMPA.

Circa tali obblighi, nulla risultando mutato rispetto alla precedente normativa, si richiamano le istruzioni impartite al paragrafo VIII della circolare n. 40 del 3 ottobre 1980 ed al paragrafo V della circolare n. 48 datata 23 dicembre 1980.

VII - SANZIONI.

In merito all'applicazione delle sanzioni si richiama quanto fatto presente al paragrafo 10 della circolare n. 25 del 13 giugno 1980 soggiungendo che l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 ed integrato dall'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prevede, tra l'altro, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con l'indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

Inoltre, l'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni per:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera *a*) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

E' previsto, infine, l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda sino a lire due milioni per chi stampa, fornisce, acquista e detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

*
* *

Gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria interessati sono pregati di voler curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORTE

(3672)

CIRCOLARE 10 giugno 1983, n. **60**.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, e relativi decreti ministeriali di attuazione 23 marzo 1983, 19 e 29 aprile 1983 e 9 giugno 1983, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici IVA

e. p. c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Direzioni generali
Al Servizio centrale ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
All'Associazione fra le società per azioni - Assonime
All'Associazione bancaria italiana
All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
All'Associazione nazionale comuni italiani
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Confederazione nazionale coltivatori
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali C.I.S.P.E.L.
Alla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.)
All'Ufficio centrale metrico

Nel quadro delle misure dirette ad assicurare la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, è stata, come è noto, emanata la legge 26 gennaio 1983, n. 18 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gen-

naio 1983), la quale all'art. 1 stabilisce l'obbligo per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

Con il decreto ministeriale 23 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), e successive modificazioni (decreti ministeriali 19, 29 aprile e 9 giugno pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, n. 119 del 3 maggio 1983 e n. 158 del 10 giugno 1983) sono state emanate le norme di attuazione della citata legge n. 18, concernenti le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e degli scontrini fiscali e modalità e termini per il loro rilascio, le modalità per l'acquisizione, i controlli, le operazioni di manutenzione degli apparecchi medesimi e quelle di conservazione dei documenti, nonché la disciplina temporanea per l'utilizzazione di apparecchi misuratori che assolvono a talune funzioni ritenute essenziali, ancorché non conformi alle prescrizioni previste.

Ciò posto, per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina introdotta con i provvedimenti in rassegna, si forniscono i seguenti chiarimenti.

*
* *

A) OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE.

1) *Cessione di beni.*

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della citata legge n. 18 sono assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Anche se il legislatore, ai fini della determinazione dell'obbligo, non ha fatto espresso riferimento alla disposizione di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è evidente il richiamo alla disposizione stessa ed è, altresì, evidente che l'obbligatorietà della emissione della fattura ivi prevista a seguito di richiesta del cliente ovvero in relazione all'obbligo di richiederla posto a carico dell'imprenditore che acquista beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa non esime dall'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, atteso che sono fuori dal campo di applicazione della nuova disciplina soltanto i soggetti che per la natura dell'attività esercitata non rientrano nella previsione della disposizione di cui al citato art. 22.

Conseguentemente, dal punto di vista soggettivo, sono obbligati al rilascio dello scontrino fiscale i commercianti al minuto, nonché gli artigiani relativamente alle vendite dei beni di loro produzione effettuate in locali anche parzialmente adibiti alla normale attività di vendita al pubblico ovvero nello stesso laboratorio di produzione. Naturalmente è esclusa dalla particolare disciplina l'attività di prestazione d'opera effettuata dagli artigiani medesimi.

Da quanto avanti detto consegue altresì che non rientrano invece, nella particolare disciplina di cui alla legge n. 18 i produttori ed i commercianti all'ingrosso, quali definiti questi ultimi dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio, e cioè i soggetti che professionalmente acquistano merci a nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Rivestono la qualifica di « utilizzatori professionali » i soggetti che acquistano beni direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale ovvero destinati al funzionamento dell'impresa o dello studio professionale; per « utilizzatori in grande » si intendono gli enti, le collettività, i collegi che acquistano per conto proprio consistenti quantitativi di merci e li somministrano a persone cui sono tenuti, per statuto o per contratto, sicché sotto tale profilo sono assimilabili agli utilizzatori professionali. Pertanto, il privato acquirente di merci destinate al consumo personale non può considerarsi utilizzatore professionale, né può essere ritenuto utilizzatore in grande in base al quantitativo di prodotto acquistato.

Naturalmente è necessario che l'operatore economico sia legittimato alla vendita all'ingrosso con la conseguenza che, le cessioni di beni effettuate nei confronti degli utilizzatori professionali o in grande da soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio sono soggette allo obbligo del rilascio dello scontrino fiscale.

Per i soggetti per i quali non opera, per determinati rami di commercio, il divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto di vendita, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale sussiste relativamente allo svolgimento della attività di vendita al dettaglio; per l'attività di commercio all'ingrosso, sussiste, invece, soltanto l'obbligo dell'emissione della fattura.

Per espressa disposizione legislativa non sussiste lo obbligo del rilascio dello scontrino fiscale per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, è necessario, altresì, che vengano poste in essere cessioni di beni ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ivi comprese, in particolare, le vendite con riserva di proprietà, con riserva di gradimento o a prova.

E' necessario ancora che trattasi di cessioni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni.

Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e della qualità del soggetto cedente (persona fisica, enti, comprese le cooperative ecc.) e nel quale abitualmente vengono eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore, per cui, tenendo conto della distinzione fra la nozione di luogo pubblico e di locale aperto al pubblico, non rientrano nell'ambito applicativo della disciplina le cessioni di beni effettuate nei luoghi pubblici per antonomasia quali le piazze, le pubbliche vie, l'aperta campagna ove non sono poste limitazioni e condizioni di sorta per la vendita. Può dirsi, in linea generale, che

l'elemento discriminante tra il « locale aperto al pubblico » rispetto agli altri luoghi pubblici è costituito dall'esigenza o meno di una regolamentazione in ordine al concreto esercizio della attività di vendita (accesso, limitazioni connesse all'orario, modalità di vendita, ecc.).

Sulla base delle considerazioni avanti svolte, non sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate dai produttori agricoli sul luogo di produzione, le cessioni effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, anche se eseguite mediante incaricati, o in forma ambulante, quest'ultima sia se svolta in modo itinerante con mezzi motorizzati od altro, sia a posto fisso o assegnato a turno in aree pubbliche attrezzate o in mercati rionali, anche coperti.

Va precisato, tuttavia, che per espressa disposizione legislativa sono assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate in spacci interni cioè quelle effettuate da enti o imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di una determinata cerchia di consumatori che debbano vantare una qualificazione specifica (dipendente dell'ente o dell'impresa) per accedere allo spaccio ubicato in appositi locali non aperti al pubblico. Naturalmente il detto obbligo non sussiste per gli spacci militari dal momento che la gestione da parte dell'amministrazione militare e dei corpi di polizia di spacci riservati esclusivamente al personale dipendente non è considerata attività commerciale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Sono assimilabili agli spacci interni le cooperative di consumo costituite all'interno dell'ente o impresa che effettuano la vendita esclusivamente a favore dei soci in locali non aperti al pubblico.

Per quanto concerne le vendite effettuate da imprese non in spacci interni, né in locali aperti al pubblico al personale dipendente dalle stesse imprese che producono o commerciano beni che formano oggetto delle vendite medesime, non sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale nella considerazione che non potendosi ritenere la fattispecie rientrante nella previsione legislativa di cui all'art. 22, primo comma, n. 1, sussiste in ogni caso l'obbligo della emissione della fattura. Conseguentemente devono ritenersi revocate le disposizioni impartite in materia al paragrafo 14 della circolare n. 3 del 15 gennaio 1973.

Ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale assume rilevanza la circostanza che le cessioni di beni siano effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, con riferimento al concetto di effettuazione dell'operazione determinato dall'art. 6 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. In altri termini, ai fini della disciplina in parola, non rileva il momento di conclusione del negozio bensì quello della consegna o spedizione dei beni, ovvero, se anteriore, quello del pagamento del corrispettivo o della fatturazione. Tale assunto trova conferma nell'art. 1 del decreto 23 marzo 1983 il quale stabilisce l'obbligo del rilascio dello scontrino al verificarsi dei detti eventi.

2) *Somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande.*

L'altra categoria di operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale è quella relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale.

Al riguardo devesi far presente che la disposizione di cui all'art. 22, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, cui si riferisce implicitamente, come innanzi accennato, la norma di cui all'art. 1 della legge n. 18, non contiene alcun riferimento ai fini della individuazione dei pubblici esercizi, per cui è da ritenere che sono tenuti, in linea generale, al rilascio dello scontrino fiscale tutti gli esercenti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il cui esercizio sia prescritto il rilascio di provvedimenti di autorizzazione di qualsiasi natura (pubblica sicurezza, igienico-sanitario).

Tale impostazione trova la sua riprova nella circostanza che i cennati operatori si avvalgono dell'esonero della fatturazione in virtù della disposizione di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Pertanto sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le somministrazioni fatte negli esercizi di cui alla lettera *b*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, anche se fatte all'interno di complessi ricettivi, quali alberghi, pensioni, locande, ivi compresi i villaggi turistici.

Va precisato, tuttavia, che qualora l'attività di somministrazione costituisca un modo di svolgimento dell'attività ricettiva nel senso che la stessa non venga svolta autonomamente ma sia connessa ed accessoria a quella ospitaliera, la disciplina della ricevuta fiscale per tale attività prevista si rende applicabile anche a quella relativa all'attività di somministrazione, sempreché tale attività non sia svolta in forma autonoma da un soggetto giuridico diverso.

Sono, altresì, tenuti al rilascio dello scontrino fiscale gli esercenti che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Sono, però, esclusi dal nuovo adempimento gli esercenti anzidetti soggetti all'imposta sugli spettacoli quando il corrispettivo della somministrazione risulta compreso nel prezzo del biglietto di ingresso o quando risulta documentato dal « buono consumazione » contemplato nel decreto ministeriale 23 dicembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981).

Non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

B) RAPPORTI TRA SCONTRINO FISCALE E RICEVUTA FISCALE.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del decreto 23 marzo 1983, per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale sostituisce quello eventualmente imposto del rilascio della ricevuta fiscale.

La *ratio* della disposizione evidentemente risiede nella esigenza di evitare che una stessa operazione venga sottoposta ad entrambi gli strumenti di controllo (scontrino fiscale e ricevuta fiscale).

Sul piano operativo la citata disposizione comporta che ogni qualvolta l'obbligo generalizzato ora imposto di rilasciare lo scontrino fiscale viene a sovrapporsi al

preesistente obbligo di rilascio della ricevuta fiscale, questo ultimo viene meno, ovviamente al momento in cui sorge l'obbligo della utilizzazione dell'apparecchio misuratore fiscale.

Per quanto concerne le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, devesi precisare che nelle ipotesi di esercizio congiunto di attività soggette distintamente agli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, come ad esempio nei casi di ristoranti e bar, al fine di evitare la duplicazione di adempimenti e di corrispettivi, i generi consumati al ristorante ma provenienti dal bar devono continuare ad essere annotati soltanto nella ricevuta fiscale.

Nell'ipotesi che il contribuente, per le diverse attività svolte congiuntamente nei locali di esercizio dell'impresa, fosse tenuto al rilascio sia della ricevuta fiscale che dello scontrino fiscale, al fine di evitare l'osservanza di una duplice disciplina di controllo, si precisa, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dal legislatore diretto ad evitare il cumulo di obblighi in capo allo stesso soggetto, che quelli relativi alla ricevuta fiscale devono intendersi adempiuti mediante il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

C) MOMENTO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE.

Particolare attenzione il legislatore ha attribuito al momento del rilascio dello scontrino fiscale stabilendo che lo stesso deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.

In sostanza, tra i vari momenti di effettuazione delle operazioni determinati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (consegna o spedizione dei beni, fatturazione anticipata, pagamento totale o parziale del corrispettivo), il momento del rilascio dello scontrino fiscale è stato fissato per le cessioni di beni al verificarsi del primo dei detti momenti impositivi mentre per le somministrazioni di alimenti e bevande il momento del rilascio è stato ancorato a quello del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento di ultimazione della prestazione.

Da tale disposizione consegue che il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.

Invero per le cessioni di beni, attesa la coincidenza tra il momento del rilascio dello scontrino fiscale e quello di effettuazione dell'operazione, è irrilevante il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, per cui sorge l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale in presenza della consegna o spedizione dei beni o di fatturazione. E tale obbligo sussiste, in mancanza di una espressa deroga legislativa, anche nelle ipotesi di consegna o spedizione dei beni senza pagamento del corrispettivo, in dipendenza delle cessioni indicate nell'ultimo comma del citato art. 6; naturalmente, qualora il cedente intenda avvalersi della possibilità di annotare l'operazione in relazione al momento del pagamento, lo scontrino dovrà contenere, anche in codice, l'annotazione « corrispettivo non pagato ».

Analogo criterio va seguito anche per somministrazioni di alimenti e bevande all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all'atto del pagamento dovrà essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.

E' appena il caso di precisare che nelle cennate ipotesi gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 devono essere adempiuti in relazione al momento del pagamento del corrispettivo.

La registrazione e l'annotazione delle operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale devono essere eseguite distintamente in apposita colonna secondo l'aliquota applicata, salvo per quanto riguarda i commercianti al minuto che vendono beni soggetti ad aliquote diverse, i quali possono continuare ad avvalersi delle particolari disposizioni, relative alla registrazione dei corrispettivi e al calcolo dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, di cui al sistema della « ventilazione » previsto con il decreto ministeriale 24 febbraio 1973; resta fermo l'obbligo per i commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, della tenuta del registro di prima nota, previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del più volte citato decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983, lo scontrino fiscale deve essere rilasciato anche se è emessa fattura; nel qual caso lo scontrino deve essere rilasciato unitamente alla fattura stessa, ancorché il corrispettivo non sia stato pagato o la consegna non sia stata eseguita. Naturalmente la disposizione riguarda l'ipotesi di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21, primo comma, del decreto n. 633 (fatturazione immediata), e pertanto rimane salva la facoltà di emettere la fattura distintamente dallo scontrino fiscale nei casi di fatturazione differita ai sensi del quarto comma dello stesso art. 21 e nelle ipotesi in cui la fatturazione è eseguita successivamente alla consegna o spedizione dei beni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto n. 633. Nelle cennate ipotesi gli elementi identificativi dello scontrino fiscale (numero e data del medesimo e numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale) devono essere riportati sulla relativa fattura. Le fatture emesse successivamente al rilascio dello scontrino fiscale devono essere annotate distintamente sul registro di cui all'art. 23 al fine di assicurare la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali e le relative annotazioni nei registri delle operazioni effettuate.

Per quanto concerne le vendite con effetti traslativi sospesi (ad es. vendite sottoposte a condizione, con riserva di gradimento) il momento del rilascio dello scontrino fiscale è quello del perfezionamento della cessione per il verificarsi della condizione, semprechè risulti comprovata la natura del relativo negozio con i connessi adempimenti previsti dall'art. 53 del decreto n. 633.

D) APPARECCHI MISURATORI FISCALI.

1) *Definizione e caratteristiche.*

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983 conformi ai modelli approvati a norma dello stesso decreto e muniti di bollo fiscale.

Gli apparecchi misuratori fiscali sono definiti nell'allegato *A* al decreto anzidetto, il quale stabilisce altresì le caratteristiche tecniche degli stessi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame cui gli apparecchi stessi devono essere sottoposti, nonché le condizioni necessarie per conseguire l'approvazione dei modelli.

Gli apparecchi misuratori fiscali devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel detto decreto e relativo allegato ed in grado di provvedere alla stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo.

Come previsto dall'art. 1 della legge n. 18 e dall'art. 2 del ripetuto decreto di attuazione, gli apparecchi misuratori fiscali si dividono in tre categorie.

Registratori di cassa.

Essi sono definiti come apparecchi atti a registrare e ad elaborare dati numerici introdotti attraverso tastiera funzionale o altro idoneo apparecchio di acquisizione delle informazioni, muniti di dispositivo per la stampa su appositi supporti degli stessi dati nonché dei loro totali.

Bilance elettroniche munite di stampante.

Sono apparecchi di misura che, con l'ausilio di apparecchiature elettroniche di elaborazione, determinano il valore della massa di un corpo utilizzando la forza di gravità su di esso agente; visualizzano e stampano, mediante apposita stampante, lo scontrino fiscale e il giornale di fondo contenente il corrispettivo, gli altri dati numerici funzione o meno di quelli ponderali, nonché i loro totali parziali e/o complessivi.

Terminali elettronici.

Sono apparecchiature che utilizzano componenti elettronici, con o senza capacità elaborativa, collegate direttamente o tramite linee telefoniche ad una unità centrale di elaborazione automatica di dati, con la quale colloquiano in tempo reale o in tempo differito. Le funzioni svolte dai terminali possono essere definite e/o integrate dall'utente.

E' previsto che i terminali facciano parte di un sistema complesso comprendente non meno di cinque esemplari funzionanti ed attivi collegati all'unità centrale; è inoltre richiesto che sia quest'ultima che i terminali ad essa collegati operino esclusivamente per la stessa azienda.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali, si osserva preliminarmente, in linea generale, che i dispositivi utilizzati per lo svolgimento delle funzioni essenziali previste dall'art. 2 del decreto 23 marzo 1983 (stampa ed emissione dello scontrino fiscale, dello scontrino di chiusura giornaliera e stampa, contestuale allo scontrino, di un giornale di fondo), devono essere costruiti secondo le regole specifiche della buona tecnica e presentare assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

Ovviamente tali dispositivi dovranno inoltre essere idonei alle necessità commerciali dell'utenza.

Gli apparecchi possono eventualmente essere dotati di altri dispositivi per l'effettuazione di operazioni diverse, a condizione però che non interferiscano nello svolgimento delle funzioni essenziali come sopra indicate.

Tanto premesso, i principali dispositivi previsti nell'allegato *A* sono i seguenti:

a) *dispositivi indicatori*:

L'apparecchio deve essere dotato di due dispositivi, di cui uno deve consentire all'acquirente una facile lettura degli importi visualizzati.

Per questo è necessario che le cifre, in numero congruo e comunque non inferiore a cinque, abbiano una altezza non inferiore a sette millimetri e presentino opportune caratteristiche di facile leggibilità;

b) *dispositivi di stampa*:

Devono consentire la stampa in originale dello scontrino fiscale e dello scontrino di chiusura giornaliera.

Il giornale di fondo può essere ottenuto per ricalco o mediante duplice stazione di stampa, purché sia assicurata la contestualità.

Questa è garantita se tra la stampa dello scontrino e la stampa del giornale di fondo è impedita ogni altra operazione automatica o su comando manuale.

Sui documenti devono essere riportati tutti i dati prescritti oltre a quelli eventuali di tipo gestionale, con caratteri facilmente leggibili e comunque di altezza non inferiore a 2,5 millimetri.

L'esaurimento dei supporti cartacei deve inibire il funzionamento dell'apparecchio a meno che non sia assicurata sulla macchina o direttamente sulla carta preventiva idonea segnalazione dell'imminente esaurimento dei supporti medesimi;

c) *dispositivi di totalizzazione*:

Devono consentire i seguenti accumuli:

1) numero progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di ciascuna giornata lavorativa;

2) totale giornaliero dei corrispettivi relativi ai singoli scontrini fiscali rilasciati nell'arco della giornata lavorativa;

3) numero progressivo degli scontrini di chiusura giornaliera emessi.

Ciò è reso necessario ai fini della identificazione del numero di rimesse a zero, in quanto il comando di stampa dello scontrino di chiusura giornaliera determina l'azzeramento dei totali *sub* 1) e *sub* 2);

4) totale progressivo dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera (gran totale).

Le capacità minime di memorizzazione dovranno essere adeguate alle necessità operative dell'azienda e comunque non inferiore a quattro cifre per il numero progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di ciascuna giornata lavorativa.

Dovrà essere assicurato il mantenimento delle informazioni nelle relative aree di memorie, anche con l'ausilio di batterie tampone.

L'eventuale rilascio di duplicati dello scontrino fiscale, da contrassegnare con apposita dicitura, non dovrà causare l'incremento del contatore degli scontrini fiscali emessi giornalmente;

d) *memorie fiscali*:

Particolari memorie dovranno contenere:

1) logotipo fiscale;

2) numero di matricola dell'apparecchio;

3) totali progressivi dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera oppure, in alternativa, i singoli totali dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera;

4) numero progressivo degli scontrini di chiusura giornaliera emessi.

Tali memorie dovranno essere fissate in modo inamovibile alla incastellatura dell'apparecchio e dovranno consentire, senza possibilità di cancellazione, esclusivamente accumuli progressivi crescenti, nonché la conservazione nel tempo del loro contenuto. Le funzioni richieste potranno essere realizzate con diverse soluzioni tecniche, quali quelle sotto riportate a titolo di esempio:

a) memoria non cancellabile per proprie caratteristiche tecniche ovvero per inibizione ai meccanismi di cancellazione e che non necessita di alcuna forma di alimentazione;

b) memoria riscrivibile, ma gestita da un programma associato che garantisca la registrazione dei contenuti sopraindicati (punti 1), 2), 3) e 4) in modo tale da contenere particolari chiavi o protezioni che impediscano eventuali manomissioni di dati dall'esterno.

La conservazione nel tempo del contenuto di memoria deve essere garantita, se del caso, anche da una fonte di energia, per prolungati periodi nella vita della macchina, protetta fisicamente con la memoria;

e) *involucro*:

La realizzazione dell'involucro pur essendo libera nella configurazione e nel numero di elementi, deve garantire l'inaccessibilità a tutti i componenti interessati alla funzionalità fiscale dell'apparecchio fatta eccezione per i supporti cartacei.

Ciò si ottiene mediante apposizione del bollo fiscale, le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato *C* del decreto ministeriale 23 marzo 1983 su una apposita vite di tenuta dell'involucro stesso.

Il bollo fiscale deve essere visibile e quindi controllabile dall'esterno, senza la necessità di togliere parti di carrozzeria.

L'imbottitura di lega, che ricopre la testa della vite, deve essere di materiale tenero tale da evidenziare tentativi di manomissione per semplice deformazione del bollo fiscale.

Il bollo fiscale, da applicare sull'imbottitura di lega tenera a protezione della vite che assicura l'inaccessibilità dell'involucro, è realizzato dall'amministrazione finanziaria con un punzone riportante gli elementi descritti al punto 1 dell'allegato *B*.

L'involucro infine deve contenere, sul fronte esterno ed in posizione ben visibile, una targhetta, anche di tipo autoadesivo, contenente il marchio del fabbricante, la denominazione commerciale del modello e il numero di matricola dell'apparecchio, gli estremi del provvedimento di approvazione e l'indicazione del centro di assistenza tecnica.

2) *Libretto di dotazione.*

Ogni apparecchio misuratore fiscale deve essere dotato dal produttore o importatore di apposito libretto con pagine progressivamente numerate e contenente, sotto la loro responsabilità, le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome, se persona fisica, domicilio e numero di partita IVA del produttore o importatore;

b) denominazione commerciale del modello;

c) numero di matricola ed estremi di approvazione del modello.

Nell'ipotesi di cessione o di dazione in uso a qualsiasi titolo dell'apparecchio misuratore fiscale da parte di soggetti diversi, nel libretto di dotazione devono essere indicati, all'atto della cessione o della dazione in uso, gli elementi di identificazione di cui alla lettera *a*) relativi al cedente o al soggetto che effettua la dazione in uso, gli elementi di identificazione, compreso il numero di partita IVA, dell'utente, la data della consegna dell'apparecchio risultante dal documento accompagnatorio, il luogo della installazione, nonché gli elementi di identificazione, compresi il numero di codice fiscale ed il marchio identificativo del tecnico o dei tecnici incaricati dell'assistenza o manutenzione dagli stessi sottoscritti.

Il libretto deve essere predisposto in modo da consentire anche le annotazioni relative alle operazioni di installazione, assistenza o manutenzione dell'apparecchio misuratore fiscale.

In caso di smarrimento, furto, o distruzione del libretto, deve essere data apposita comunicazione all'ufficio IVA di competenza nonché al produttore o importatore al fine del rilascio di un duplicato, contenente l'annotazione « duplicato ».

3) *Approvazione del modello.*

Agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto 23 marzo 1983 e successive modifiche, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali devono essere previamente approvati dal Ministero delle finanze su parere della apposita commissione istituita, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, con decreto ministeriale 26 aprile 1983.

L'approvazione del modello è valida per sette anni ed è prorogabile per uguali periodi di tempo; in caso di rifiuto della proroga, gli effetti dell'approvazione permangono per gli apparecchi già in esercizio conformi al modello approvato.

E' consentita un'approvazione o una proroga in via sperimentale con effetti limitati nel tempo e nella quantità degli esemplari.

L'approvazione del modello può essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformità al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo.

La revoca dell'approvazione del modello ha effetto dalla data del provvedimento stesso. Tuttavia, gli apparecchi già in esercizio possono continuare ad essere utilizzati dagli utenti a condizione che vengano eliminati gli inconvenienti che hanno determinato il provvedimento di revoca.

Nell'ipotesi in cui gli apparecchi misuratori fiscali non offrano garanzia fiscale, può essere disposta, indipendentemente da quanto previsto per i casi precedenti, la revoca ovvero la sospensione dell'approvazione del modello, in relazione alle irregolarità riscontrate.

L'approvazione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di controllo di conformità prevista dall'art. 7 del citato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 4 del più volte citato decreto, sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale nonché la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato *A* al decreto di attuazione.

L'approvazione è rilasciata su apposita istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, contenente: gli elementi identificativi della ditta produttrice e del suo rappresentante legale o negoziale ovvero dell'importatore, il tipo dell'apparecchio fiscale, le sue caratteristiche tecniche ed eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilità di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle operazioni di controllo.

La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuità, delle parti di ricambio, nonché l'assicurazione di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria e la conformità dell'apparecchio alle vigenti disposizioni legislative ed amministrative.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, in duplice copia:

1) una relazione descrittiva relativa alla costruzione, al funzionamento dell'apparecchio e ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento;

2) la lista dei componenti elettronici con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, le loro caratteristiche essenziali;

3) i piani e gli schemi descrittivi delle caratteristiche costruttive e funzionali;

4) uno schema di principio comprendente i criteri principali e l'organigramma di funzionamento;

5) fotografie dell'apparecchio montato e dei vari organi componenti;

6) descrizione, corredata di disegni, delle esatte caratteristiche dell'associazione stilizzata delle lettere « M » e « F », di cui al logotipo fiscale, proposta in funzione delle modalità operative della stampante;

7) le norme d'uso;

8) le norme di manutenzione;

9) le caratteristiche dell'organizzazione di vendita e di manutenzione, nonché le modalità di quest'ultima e la mappa dei relativi centri;

10) descrizione, corredata di disegni, dei marchi identificativi che si propone di attribuire ai tecnici dei propri centri di assistenza;

11) la descrizione del marchio del fabbricante.

Il provvedimento di approvazione del modello è notificato al richiedente e deve contenere la descrizione dell'apparecchio, il campo matricolare attribuito per la fabbricazione dello stesso, il tipo dei controlli di conformità, l'indicazione dei centri di assistenza ordinaria e straordinaria, la sua validità temporale e le condizioni da rispettare in sede di fabbricazione e di vendita oltre a quelle stabilite dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, nonché le caratteristiche del logotipo fiscale e quelle dei marchi identificativi dei tecnici e le sedi per l'effettuazione dei controlli di conformità.

In caso di rifiuto dell'approvazione deve essere notificato apposito provvedimento motivato.

Per ogni modello approvato deve essere depositato uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati.

4) *Controllo di conformità.*

A norma dell'art. 7 del decreto di attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1983, gli apparecchi fabbricati secondo modelli approvati e destinati ad essere utilizzati quali misuratori fiscali devono essere sottoposti, anteriormente alla loro commercializzazione, a controllo di conformità alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di approvazione del relativo modello e, in particolare, a quelle relative alle caratteristiche costruttive e funzionali; l'esito positivo del controllo deve essere attestato mediante apposizione del bollo fiscale avente le caratteristiche rappresentate nell'allegato *C* al detto decreto.

Il bollo fiscale può essere rimosso esclusivamente dagli organi accertatori e, in occasione delle operazioni di assistenza e manutenzione dell'apparecchio, dai tecnici all'uopo incaricati, i quali devono provvedere, al termine delle operazioni, a vincolare l'involucro con la applicazione del proprio marchio identificativo.

I controlli di conformità sono effettuati dal personale tecnico degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle sedi stabilite dal provvedimento di approvazione del modello. Qualora il produttore disponga di un proprio servizio di controllo della qualità e sia possibile verificare, mediante sopralluoghi, il rispetto delle condizioni stabilite per la produzione di serie, i controlli di conformità possono essere eseguiti con particolari modalità conformi alla tecnica della garanzia di qualità. In tal caso l'applicazione del bollo fiscale può essere eseguita mediante apposite macchine punzonatrici munite di contatore.

5) *Funzioni essenziali degli apparecchi misuratori.*

Come accennato al paragrafo D/1, gli apparecchi misuratori fiscali devono assolvere alle funzioni essenziali di stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, di stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e di stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo.

Lo scontrino fiscale deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) logotipo fiscale, realizzato in conformità al modello di cui all'allegato *B* al decreto 23 marzo 1983;

b) numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative alla identificazione del produttore o importatore;

c) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;

d) numero progressivo e data di emissione;

e) corrispettivi specifici, ossia i singoli corrispettivi dei beni che formano oggetto della stessa operazione;

f) ammontare complessivo dell'operazione, anche senza distinzione per aliquota e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio in tutto o in parte non riscossi.

Gli scontrini fiscali erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.

Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati ma delle erronee risultanze, sempreché sussistano comprovati presupposti, può tenersi conto in sede di annotazione sui registri dei corrispettivi e di prima nota e non oltre tale momento.

Per quanto riguarda gli sconti concessi sui corrispettivi (sconto-prezzo), qualora non sia possibile la contabilizzazione immediata dei singoli corrispettivi al netto degli sconti concessi, il loro ammontare può essere portato in riduzione dell'ammontare lordo del corrispettivo mediante annotazione, pure manuale, con l'indicazione della relativa causale, anche in codice, sullo scontrino fiscale e sul giornale di fondo. La stessa procedura puo applicarsi in ordine alla riduzione del corrispettivo conseguente alla restituzione dei vuoti cauzionati.

Al riguardo va precisato che possono essere utilizzati, a determinate condizioni, apparecchi diversi da quelli prescritti con funzione di rilascio di semplice documentazione interna di legittimazione della detenzione dei beni all'interno dell'esercizio.

Stabilisce infatti l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1983 che è consentito, per esigenze organizzative, il rilascio di scontrini o altra documentazione relativi alle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo a condizione che:

a) la documentazione presenti colorazione diversa da quella degli scontrini fiscali e sulla stessa sia apposta la dizione: « Non vale come scontrino fiscale »;

b) sugli apparecchi utilizzati sia applicata apposita targhetta, chiaramente visibile dal cliente, recante la dicitura « Apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale »;

c) la documentazione venga presentata all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale e da questi ritirata per la conversione, nei termini previsti, in scontrino fiscale.

In tal caso è sufficiente riportare nello scontrino fiscale l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultati dagli scontrini interni o da analoga documentazione.

Va sottolineato che l'inosservanza della condizione *sub c*) costituisce mancata emissione dello scontrino fiscale punibile, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 900.000.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere oltre le indicazioni prescritte per lo scontrino fiscale nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), il numero progressivo (da seriazione distinta da quella degli scontrini fiscali) e la data, l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello relativo ad ogni altro dato indicato nello scontrino fiscale e comunque, distintamente, quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri, nonché il totale progressivo dei corrispettivi.

Si precisa che per gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività lavorativa copre l'intero arco della giornata con più turni lavorativi (es. 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte.

Nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, il logotipo fiscale e il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, nonché, all'atto della stampa di ciascun scontrino, il numero progressivo e la data di emissione degli scontrini, i corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni in tutto o in parte non riscossi; devono risultare altresì, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri.

E) Mancato o irregolare funzionamento.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente, fino a quando non sia ultimato il servizio di riparazione, deve provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione, con riepilogo giornaliero, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di ciascuna operazione su apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Gli ammontari dei corrispettivi giornalieri annotati nell'anzidetto registro devono naturalmente essere considerati ai fini delle annotazioni sul registro dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

F) Obblighi dell'utente.

Ai sensi dell'art. 8 del più volte richiamato decreto di attuazione, il contribuente, entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione in carta libera all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti.

La dichiarazione, che va sottoscritta anche dal tecnico che ha provveduto alla installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, deve essere redatta in duplice esem-

plare, di cui uno di spettanza del contribuente, e deve contenere i dati identificativi del contribuente-utente e del tecnico, la denominazione commerciale del modello, il numero di matricola dell'apparecchio, nonché la ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è stato installato.

Nell'ipotesi di mancato funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale, il contribuente deve richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio stesso.

G) Obblighi di terzi.

Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali debbono:

1) garantire almeno un intervento di manutenzione annuale nonché gli altri necessari interventi di assistenza e manutenzione da effettuare entro quarantotto ore dalla richiesta dell'utente e garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori; a tal fine non potrà essere affidato a ciascun tecnico un numero di apparecchi misuratori fiscali superiore a quattrocento;

2) fornire ai tecnici autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e manutenzione, elencati nel registro di cui al successivo punto 4), del marchio identificativo e di una tessera di riconoscimento inalterabile con fotografia sottoscritta dall'interessato;

3) annotare su un registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione:

a) della ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita IVA del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;

b) della denominazione commerciale del modello e gli estremi del relativo decreto di approvazione;

c) del numero di matricola e degli estremi dell'eseguito controllo di conformità;

d) della data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna;

e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per la operazione;

4) annotare su apposito registro i nominativi dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione con l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del marchio identificativo di ciascuno di essi.

Gli interventi di assistenza e manutenzione possono essere effettuati, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 4), anche da soggetti diversi dai produttori e importatori che siano stati all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze sulla base del parere espresso dalla commissione istituita con decreto 26 aprile 1983.

Le modifiche nell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere preventivamente notificate al Ministero delle finanze ed ottenerne l'autorizzazione.

I soggetti che esplicano il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali devono annotare sul libretto di dotazione le seguenti indicazioni:

1) la data e l'ora della richiesta, da parte dell'utente, di intervento;

2) la data e l'ora di inizio dell'intervento;

3) la descrizione sommaria delle anomalie riscontrate, previa rimozione o meno del bollo fiscale, e delle operazioni di assistenza o manutenzione prestate, ovvero l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;

4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;

5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente;

6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico;

7) la dichiarazione dell'incaricato dell'assistenza o manutenzione della regolarità del funzionamento dell'apparecchio e dell'eventuale rimozione del bollo fiscale e apposizione del suo marchio identificativo;

8) la data e l'ora della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico;

9) la data e l'ora della riconsegna dell'apparecchio nel caso che le operazioni di riparazione siano state eseguite in locali diversi da quello di installazione dell'apparecchio.

All'atto della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, il tecnico incaricato deve annotare sul libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle operazioni di prova o di addestramento dell'utente attestando l'accertata integrità del bollo fiscale.

Qualora i soggetti che esplicano il servizio di assistenza e manutenzione rilevino manomissioni o alterazioni degli apparecchi misuratori fiscali devono farne apposita annotazione sul libretto di dotazione a darne immediata comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il quale, previa constatazione dei fatti e delle circostanze evidenziate dal tecnico, provvede agli adempimenti di competenza in relazione alla disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e ad autorizzare l'effettuazione dei lavori necessari di ripristino dell'apparecchio misuratore fiscale.

H) Decorrenza dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale.

Al fine di assicurare una gradualità nell'applicazione della nuova disciplina, sia in relazione alla capacità delle imprese che operano nel settore della produzione degli apparecchi misuratori fiscali sia alla capacità economica dell'utenza, l'art. 4 della già citata legge n. 18 collega la decorrenza dell'obbligo della utilizzazione degi apparecchi stessi al volume d'affari realizzato dai contribuenti e risultante dalla dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 1981.

In particolare la citata disposizione stabilisce che per i contribuenti obbligati al rilascio dello scontrino fi-

scale e che hanno presentato la dichiarazione relativa all'anno 1981, le disposizioni di cui alla legge n. 18 si applicano:

a partire dal 1° luglio 1983, se il volume d'affari è stato superiore a 200 milioni di lire;

a partire dal 1° marzo 1984, se il volume d'affari è stato superiore a 100 milioni di lire;

a partire dal 1° marzo 1985, se il volume d'affari è stato superiore a 60 milioni di lire;

a partire dal 1° marzo 1986, se il volume d'affari è stato superiore a 30 milioni di lire;

a partire dal 1° marzo 1987, se il volume d'affari non è stato superiore a 30 milioni di lire.

Giusta disposizione recata dall'art. 17 del decreto ministeriale di attuazione, il volume d'affari è costituito dall'ammontare delle operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, registrate nell'anno 1981.

I soggetti che hanno intrapreso ovvero intraprendono l'esercizio d'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986, sono tenuti all'applicazione delle nuove disposizioni, secondo le scadenze avanti indicate, in relazione all'ammontare del volume d'affari, costituito come avanti precisato, risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di inizio di attività.

Attesa la *ratio* della disposizione la quale fa riferimento alla capacità economica del contribuente consegue che il volume d'affari, per i soggetti che iniziano l'attività nel corso dell'anno, va rapportato ad anno, naturalmente ai soli effetti della disposizione in parola.

E' appena il caso di precisare che nella determinazione del volume d'affari al fine che interessa devesi aver riguardo all'ammontare complessivo delle operazioni soggette al rilascio dello scontrino fiscale a nulla rilevando che le operazioni siano state poste in essere in uno o più punti di vendita.

Per i contribuenti che, pur essendo tenuti, hanno omesso la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1981, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale decorre dal 1° luglio 1983.

E' consentito ai contribuenti l'utilizzazione anticipata, rispetto alla scadenza stabilita in relazione al rispettivo volume d'affari, di apparecchi misuratori fiscali conformi a modelli approvati previa apposita comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 18/1983 e dai decreti di attuazione.

I) CONTROLLI E SANZIONI.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto; tali organi constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dalle disposizioni in materia di apparecchi misuratori fiscali e al regolare funzionamento degli apparecchi stessi, anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione.

Le sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.

Per ogni altra violazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

E' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti di tale disposizione si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 18/1983.

Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori fiscali o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di legge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dalla autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività si applica anche se vengono posti in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti, salvo il caso di uso di apparecchi per i quali è consentita l'emissione di scontrini interni.

L) CONSERVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale di attuazione, i registri e i documenti previsti dalla nuova disciplina, ad eccezione del giornale di fondo, devono esse-

re tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata; il libretto di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce.

E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria. In relazione a tale disposizione, si consente, in linea generale e senza necessità di specifiche autorizzazioni, che i soggetti interessati possano avvalersi della detta facoltà alle condizioni stabilite al paragrafo 11 della circolare n. 72 del 23 dicembre 1978 in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

I registri, i libretti e qualsiasi altro documento previsto dalla normativa in oggetto debbono essere esibiti a richiesta del competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza.

M) DISCIPLINA TRANSITORIA.

Allo scopo di contemperare le esigenze fiscali e quelle di natura economica degli operatori economici interessati, gli articoli 13 e 14 del decreto 23 marzo 1983, quali modificati e integrati dai decreti 19 e 29 aprile 1983, dettano disposizioni particolari per l'applicazione transitoria della nuova disciplina.

La disciplina transitoria è caratterizzata dalla facoltà di uso di apparecchi misuratori non conformi alle prescrizioni previste fino al 31 dicembre 1987, a condizione che gli stessi risultino acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data.

La data di acquisizione dei detti apparecchi misuratori già in possesso degli utenti anteriormente al 15 febbraio 1983 può risultare da qualsiasi valida documentazione (come, ad esempio, fattura, bolla di accompagnamento, contratto di manutenzione) mentre per quelli acquisiti successivamente la circostanza che trattasi di apparecchio prodotto o in corso di produzione o importato entro tale data deve risultare da dichiarazione apposta dal cedente sul libretto di dotazione ovvero autonoma.

Si considerano importati alla data del 15 febbraio 1983 gli apparecchi misuratori per i quali i relativi atti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data in base a documentazione, anche relativa all'esecuzione dell'operazione di acquisto, caratterizzata da certezza di data.

Peraltro, tali apparecchi misuratori in tanto possono essere utilizzati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, in quanto presentano determinati requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 13 ed assolvono le funzioni di cui al successivo quarto comma.

In particolare gli apparecchi misuratori devono presentare i seguenti requisiti essenziali, in relazione alle funzioni che gli apparecchi medesimi debbono assolvere:

un dispositivo indicatore dei corrispettivi di chiara visualizzazione per il cliente;

caratteri di stampa di altezza non inferiore a due millimetri, nitidi e di facile leggibilità;

dispositivi di totalizzazione con capacità di memorizzazione dei dati, compatibili con le esigenze commerciali dell'utenza, e di mantenimento dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio di batterie tampone, per il tempo necessario.

Le funzioni essenziali sono costituite dalla:

1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero progressivo degli scontrini, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione;

2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera progressivamente numerato, anche nell'ambito della seriazione degli scontrini, contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata ed il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate;

3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo contenente il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare complessivo dell'operazione nonché il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate.

Va precisato che l'uso degli apparecchi misuratori aventi i requisiti e l'idoneità ad assolvere le funzioni di cui sopra è ammesso a condizione che:

a) gli scontrini di cui ai precedenti numeri 1) e 2) risultino, in qualsiasi modo, integrati dal numero di partita IVA o da altri elementi di identificazione del contribuente, dal numero di identificazione dell'apparecchio e dalla data di emissione. Sul giornale di fondo tali dati possono essere riportati soltanto all'inizio della giornata;

b) per la emissione degli scontrini e la stampa del giornale di fondo siano utilizzati rotoli di carta forniti da soggetti autorizzati dal Ministero delle finanze. Tuttavia, tale condizione non è richiesta per gli apparecchi misuratori che siano in grado di stampare, da memorie inamovibili e incancellabili, il logotipo fiscale, il numero di matricola ed il numero progressivo dello scontrino di chiusura giornaliera, sempreché le cennate caratteristiche risultino dal libretto di dotazione dell'apparecchio.

Non occorre una specifica autorizzazione per le tipografie autorizzate a predisporre i documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

I supporti cartacei, che possono anche non essere di colorazione diversa a seconda della destinazione dei supporti medesimi, devono contenere, senza soluzione di continuità, lungo il bordo sinistro, in modo orizzontale o verticale, la numerazione attribuita a ciascun supporto cartaceo e la dizione « scontrino fiscale » o « giornale di fondo » e, sul retro, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa nonché gli estremi della relativa autorizzazione. L'inizio e la fine di ciascun rotolo possono essere evidenziati da una colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza ovvero da un segno grafico di eguale misura.

Per le modalità di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei e per l'autorizzazione alla stampa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, utilizzando even-

tualmente per le operazioni di carico e scarico il registro già in uso per i documenti accompagnatori, purché le annotazioni siano eseguite distintamente.

Il supporto cartaceo relativo allo scontrino può essere costituito anche da fogli singoli, sempreché prenumerati, stampati e forniti dai soggetti autorizzati.

Per i terminali elettronici facenti parte di un sistema complesso come indicato nell'allegato *A* al decreto di attuazione, che non sono in grado di stampare il giornale di fondo e lo scontrino di chiusura giornaliera direttamente nel terminale con una stazione di stampa, è consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo e degli scontrini di chiusura giornaliera relativi ai vari terminali prelevando le informazioni necessarie dal sistema di elaborazione automatica dei dati. Il tabulato dovrà essere fornito dai soggetti autorizzati e contenere gli stessi dati del giornale di fondo.

I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano utilizzare apparecchi misuratori aventi i requisiti e le funzioni avanti precisati debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della più volte richiamata legge n. 18, apposita dichiarazione in carta libera, in duplice esemplare, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale, accertata l'identicità degli esemplari, appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta.

La dichiarazione deve contenere gli elementi ed i dati indicati nell'ultimo comma dell'art. 13 quale integrato dal decreto 29 aprile 1983.

L'utilizzazione degli apparecchi misuratori in questione può essere protratta anche dopo il 31 dicembre 1987 qualora gli stessi, entro la suddetta data, siano stati resi, con gli opportuni adattamenti, conformi a modelli approvati, come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 1983.

L'avvenuto adattamento deve comunque risultare da specifica annotazione, sul libretto di dotazione, del tecnico che procede alla installazione dell'apparecchio misuratore fiscale; per gli apparecchi sprovvisti di libretto deve esserne rilasciato uno speciale predisposto in modo da consentire le prescritte annotazioni.

L'utente deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nel termine e con le modalità previste dall'art. 8 del decreto 23 marzo 1983.

Per il periodo necessario alla modificazione dell'apparecchio si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11 del sopra indicato decreto.

Per completezza di argomento, si ritiene opportuno precisare che qualsiasi variazione del numero degli apparecchi dichiarati in possesso, della loro ubicazione (da uno ad altro punto di vendita distinto), ovvero nei casi di variazione soggettiva nella detenzione degli apparecchi stessi, deve esserne fatta dichiarazione al competente ufficio IVA nel termine previsto dall'articolo 8 del ripetuto decreto 23 marzo 1983.

N) CREDITO D'IMPOSTA.

Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.

Se l'apparecchio misuratore è acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta è commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta di cui avanti è cenno e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

*
* *

Questo Ministero attesa l'importanza della nuova disciplina, confida nella collaborazione delle categorie economiche interessate e degli organi di accertamento.

Il Ministero, da parte sua, si adopererà per una sollecita soluzione dei quesiti che potranno essere proposti e per quant'altro possa occorrere in aggiunta alle presenti istruzioni.

Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari e gli uffici IVA sono pregati di dare la massima diffusione, anche a mezzo della stampa locale, al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORTE

(3673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, a otto posti di operaio comune «meccanico» nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1981, n. 432;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, tra gli altri, di operai comuni;
Ritenuta la necessità di utilizzare otto dei posti disponibili per l'assunzione di operai comuni «meccanici»;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a otto posti di operaio comune «meccanico» in prova nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di un solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i candidati dovranno produrre i titoli di merito, in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo ed ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come meccanico presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio prestato come meccanico presso società, ditte o aziende private da cui risultino la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di meccanico, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per meccanico o conseguiti per la stessa qualifica durante il servizio militare;

5) certificati d'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di meccanico.

Non saranno valutati dalla commissione esaminatrice titoli diversi da quelli sopraelencati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate nonché i titoli non in regola con le norme sul bollo o acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo. Non è consentito, altresì, fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non possono essere inclusi nella graduatoria di merito i candidati nei cui confronti la commissione esaminatrice non abbia utilmente valutato almeno uno dei titoli elencati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno precisati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione dell'invalidità e attestare, altresì, che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni che gli saranno affidate. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza o di precedenza.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5);

c) certificato medico di cui al precedente punto 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti o profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati operai comuni «meccanici» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri due membri scelti tra i funzionari della soppressa carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale o qualifiche equiparate.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato della soppressa carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1983
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 217

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto .
residente a . . in via .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune «meccanico» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il .
(indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . presso .

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Allega i sottoelencati titoli di merito (3):

1)
2)

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .
(indicare il c.a.p.).

Data, .

Firma (4) .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . presso . . e che tale servizio è cessato a motivo di .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'art. 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione.
Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nel menzionato art. 4.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(3606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Verona.

Il rettore dell'Università degli studi di Verona ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di medicina e chirurgia

Dottorato di ricerca in «Patologia oncologica umana».
Titolo conseguibile:
scienze oncologiche.

Durata: 4 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Firenze - Milano (Istituto nazionale studio e cure tumori) - Torino.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita con lettera raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* al rettore dell'Università degli studi di Verona - segreteria amministrativa dei dottorati di ricerca - palazzo Giuliari, via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(3709)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (per le esigenze della prima cattedra) . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3736)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3735)

Concorsi a posti di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale della carriera degli operai permanenti dello Stato (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto ed orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Trieste per la qualifica di mestiere di « giardiniere ».

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'arte si svolgerà il giorno 26 luglio 1983, alle ore 9 presso l'istituto ed orto botanico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Alfonso Valerio n. 2, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (terza qualifica funzionale) presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste per la qualifica di mestiere di « giardiniere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'arte si svolgerà il giorno 27 luglio 1983 alle ore 9 presso l'istituto ed orto botanico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Alfonso Valerio, 2, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3737)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca:

Facoltà di agraria

Dottorato di ricerca in « Scienze zootecniche ».

Curricula n. 4:

1) produzione della carne nelle specie ruminanti;
2) produzione della carne suina;
3) produzione della carne nelle specie avicunicole;
4) produzione delle carni alternative.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Padova - Udine.

Facoltà di architettura

Dottorato di ricerca in « Storia dell'architettura e dell'urbanistica ».

Curricula n. 2:

1) età medioevale e moderna;
2) età moderna e contemporanea.

Durata 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Pisa - Urbino.

Facoltà di economia e commercio

Dottorato di ricerca in « Demografia ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Padova - Roma.

Facoltà di giurisprudenza - Economia e commercio Scienze politiche

Dottorato di ricerca in « Diritto pubblico ».

Curricula n. 5:

1) governo e amministrazione;
2) ordinamento regionale degli E.L.;
3) intervento nell'economia e la finanza pubblica;
4) pianificazione e assetto del territorio;
5) giustizia costituzionale e amministrativa.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Macerata - Sassari - Pisa - Cagliari - Siena.

Facoltà di giurisprudenza

Dottorato di ricerca in « Diritto e procedura penale ».

Curricula n. 4:

1) ipotesi teoriche sulla prevenzione generale e problemi della verifica empirica;
2) funzioni del bene giuridico in diritto penale;
3) la dialettica tra individuale e sociale nella legislazione dell'emergenza;
4) gli incidenti di esecuzione nel processo penale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bari - Catania - Messina - Palermo - Perugia - Pisa - Siena - Salerno - Trieste - Urbino - Ferrara.

Dottorato di ricerca in « Storia del diritto italiano, con particolare riferimento alla storia del diritto moderno ».

1 Curriculum:

1) storia del diritto moderno.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Macerata - Milano Cattolica - Napoli - Palermo - Pisa - Siena.

Facoltà di ingegneria - Architettura

Dottorato di ricerca in « Ingegneria delle strutture ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Ancona - Bari - Genova - Pisa - Udine.

Facoltà di lettere - Magistero

Dottorato di ricerca in « Filologia greca e latina ».

Curricula n. 5:

1) analisi dei testi letterari e filosofici latini dall'età arcaica agli antonini;

2) produzione letteraria della grecità nel suo rapporto col destinatario;

3) libro e storia del testo antico;

4) strutture politico-amministrative nella società imperiale romana;

5) rapporti fra politica e letteratura in Roma antica e nel mondo greco-latino di età imperiale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Bari - Bologna - Padova - Pisa - Siena - Torino.

Dottorato di ricerca in « Filosofia ».

Curricula n. 5:

1) forme e istituzioni della acquisizione e del sapere e delle tradizioni filosofiche dall'antichità al rinascimento;

2) l'idea di crescita del sapere, la nozione di progresso, il concetto di evoluzione nella filosofia e nella scienza dal '600 all'800;

3) filosofia e cultura austro-tedesca tra '800 e '900;

4) dottrine etiche, mondo storico e scienze sociali dall'illuminismo alla cultura contemporanea;

5) il problema della conoscenza scientifica.

Durata: 4 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Bologna - Pavia - Pisa - Siena - Torino.

Dottorato di ricerca in « Storia medioevale ».

1 Curriculum:

1) storia della società urbana e rurale nel medioevo (secoli XI-XV).

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia

Dottorato di ricerca in « Fisiopatologia applicata ».

Curricula n. 3:

1) le immagini nella ricerca fisiopatologica;
2) fisiopatologia dell'organismo irradiato;
3) fisiopatologia del sistema nervoso e degli organi di senso.

Titolo conseguibile:

fisiopatologia clinica ed applicata.

Durata: 4 anni. Posti: n. 6.

Dottorato di ricerca in « Fisiopatologia clinica ».

Curricula n. 5:

1) fisiopatologia del metabolismo epatico e dell'assorbimento intestinale;
2) fisiopatologia del ricambio intermedio ed orientamento sulla patologia del metabolismo dei carboidrati;
3) fisiopatologia della emostasi e dei vasi;
4) fisiopatologia e immunologia respiratoria e terapia del dolore;
5) fisiopatologia cardiaca.

Titolo conseguibile:

fisiopatologia clinica ed applicata.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Parma - Pisa - Sassari - Siena.

Dottorato di ricerca in « Patologia sperimentale ».

1 Curriculum:

1) patologia biochimica, cellulare ed ultrastrutturale, patologia genetica e molecolare.

Titolo conseguibile:

patologia sperimentale e molecolare.

Durata: 4 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Milano - Pavia - Pisa.

Dottorato di ricerca in « Scienze endocrinologiche e metaboliche ».

Curricula n. 2:

1) fisiopatologia, tiroide, pancreas, surrenali;

2) fisiopatologia del metabolismo.

Titolo conseguibile:

fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Perugia - Pisa - Sassari - Siena.

Facoltà di medicina e chirurgia
Scienze matematiche, fisiche naturali - Farmacia

Dottorato di ricerca in « Biochimica ».

Titolo conseguibile:

scienze biochimiche;
biologia molecolare.

Durata: 4 anni. Posti: n. 5. Sedi convenzionate: Perugia - Pisa - Siena - Urbino.

Dottorato di ricerca in « Farmacologia e tossicologia ».

Titolo conseguibile:

scienze farmacologiche.

Durata: 4 anni. Posti: n. 5.

Dottorato di ricerca in « Fisiologia ».

Titolo conseguibile:

scienze fisiologiche.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Dottorato di ricerca in « Astronomia ».

Curricula n. 2:

1) fisica solare;
2) astrofisica della materia interstellare e delle alte energie.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3.

Dottorato di ricerca in « Biologia animale (etologia) ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Parma - Perugia - Pisa.

Dottorato di ricerca in « Fisica ».

Curricula n. 5:

1) fisica teorica;
2) fisica nucleare;
3) fisica subnucleare;
4) struttura della materia;
5) fisica applicata.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4.

Dottorato di ricerca in « Matematica ».

Curricula n. 3:

1) algebra e geometria;
2) analisi matematica, analisi numerica;
3) fisica matematica.

Durata: 4 anni. Posti: n. 10. Sedi convenzionate: Cagliari - Modena - Perugia - Siena.

Dottorato di ricerca in « scienze antropologiche ».

Curricula n. 3:

1) scienze antropobiologiche;
2) scienze paleoantropologiche;
3) primatologia.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Bologna - Cagliari - Camerino - Padova - Pisa - Torino.

Dottorato di ricerca in « Scienze della terra ».

Curricula n. 5:

1) biologia ed evoluzione delle comunità fossili;
2) stratigrafia e sedimentazione;
3) risorse naturali e difesa del suolo;
4) petrogenesi e tettonica;
5) minerogenesi e proprietà dei minerali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Ferrara - Parma - Pavia - Perugia - Siena.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Agraria

Dottorato di ricerca in « Sistematica ed ecologia vegetale (biosistematica) ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Modena - Pisa - Sassari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Farmacia

Dottorato di ricerca in « Scienze chimiche ».

Curricula n. 4:

1) chimica fisica delle interfasi;
2) chimica fisica dello stato solido;
3) chimica inorganica;
4) chimica organica sintetica.

Durata: 3 anni. Posti: n. 5.

Facoltà di scienze politiche

Dottorato di ricerca in « Scienza della politica ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Catania - Milano Bocconi - Pavia - Torino - Bologna.

Dottorato di ricerca in « Sociologia politica ».

Curricula n. 2:

1) le condizioni sociali della democrazia;
2) la leadership.

Durata: 3 anni. posti: n. 3. Sedi convenzionate: Perugia.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Firenze: piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(3710)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di farmacista coadiutore e di sociologo coadiutore presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di farmacista coadiutore;
tre posti di sociologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali del concorso sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

(257/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 168 del 21 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ufficio italiano dei cambi: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di vice avvocato in esperimento (carriera direttiva, ruolo legale).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831710)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale .... L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale .... L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 73.000
Abbonamento semestrale .... L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.